

N. 03399/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07432/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7432 del 2013, proposto da:

Elena Paoletti, Rosa Sicari, Lorenzo Bianchi, Clara Carpeggiani,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Mariani e Luisa Capicotto,
con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via Salento, 14;

contro

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di concorso n. 364.143 indetto dal CNR con prot. n.
0029751 il 20 maggio 2013 e recante "Selezione per titoli ai sensi

dell'art. 15 comma 5 del Ccnl 2002-2005 per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di dirigente di ricerca - I livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

di ogni altro atto, provvedimento o comportamento presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, con la relativa documentazione;

Viste le note di replica dei ricorrenti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 28 agosto 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare assistito, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento al difetto di motivazione dedotto in relazione ai principi di cui alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011, dato che l'Amministrazione non ha congruamente indicato nel provvedimento impugnato le ragioni per cui, in presenza di una graduatoria efficace cui ancora riteneva di attingere, ha comunque bandito un nuovo

concorso;

Considerato che può disporsi la compensazione delle spese della presente fase, attesa la novità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 febbraio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)